

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MELANDRI, BERNASSOLA, CECCATELLI, DI LEMBO, FERRARA Nicola, SCARDACCIONE, VENTURI, VERNASCHI, BOMBARDIERI, D'AMELIO, FONTANA, CONDORELLI, MASCARO, FOSCHI, FIMOGNARI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1984

Legge-quadro per l'istituzione e la gestione di aree protette

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della tutela dell'ambiente naturale e della regolamentazione istitutiva e gestionale delle aree protette (parchi e riserve naturali in particolare) è stato più volte all'attenzione del Senato, sia attraverso l'attuazione di indagini di grande rilievo e ampiezza sia in relazione alla presentazione e all'avviato esame di qualificate iniziative parlamentari per la definizione di una legge-quadro o per l'istituzione di parchi nazionali in zone particolarmente idonee del nostro territorio.

All'interesse del Senato per il problema, si è accompagnato un ampio dibattito nella società civile, la quale, unitamente al crescente disagio per taluni effetti degenerativi sull'ambiente naturale conseguenti allo sviluppo economico, registrava anche una più viva consapevolezza dell'urgenza e importanza del problema della salvaguardia e/o del recupero delle risorse naturali del paese, quale condizione per un ulteriore sviluppo, qualitativamente più equilibrato; un problema che, come è noto, la grande sta-

gione delle trasformazioni culturali, economiche e sociali del paese, rapida ed, anche per questo, inevitabilmente squilibrata, non aveva saputo percepire ed apprezzare in tutta la sua ampiezza e rilevanza.

Il testo che abbiamo l'onore di presentare alla vostra attenzione si colloca ad un certo punto di questo complesso ventennale dibattito, nelle istituzioni e nella società civile; un punto caratterizzato da aspetti negativi (come la frequente incomunicazione tra i protagonisti del dibattito; le polemiche che percorrono l'opinione pubblica; i rivendicazionismi di vario genere, istituzionale corporativo culturale, delle parti in causa), ma anche da aspetti fortemente positivi, quali una sensibilità più matura ed esigente ed una coscienza più accorta in ordine alle condizioni qualitative dello sviluppo che, presentandosi, a sua volta, con caratteri fortemente diversi da quelli degli anni passati, consente più approfondite valutazioni di prospettiva.

È questa diversa situazione di oggi che ci sollecita a valutare il problema quale

momento del più ampio obiettivo di un diverso rapporto tra uomo e ambiente; essendo chiare, per di più, la peculiarità e la singolare delicatezza di questo rapporto per quanto specificatamente ci riguarda: i beni naturali, una volta distrutti, non si ricostruiscono; il danno arrecato è generalmente irreversibile. Da questo deriva un ovvio dovere di prudenza e di realismo.

Tenendo conto di quanto sopra, il testo al vostro esame si propone di dare un contributo alla definizione di taluni punti essenziali, con l'ovvia esigenza di veder promossi interventi più completi per la protezione dell'immenso patrimonio naturale che l'Italia ha la fortuna di possedere ed il cui ulteriore deterioramento costituirebbe una perdita dalle incalcolabili conseguenze negative sulle presenti e sulle future generazioni.

* * *

Un chiarimento, in certo senso preliminare, va fatto in ordine all'oggetto ed alle finalità della legge: tutela del paesaggio, del patrimonio naturale o dell'ambiente naturale?

L'articolo 9 della Costituzione si limita a richiamare il problema della « tutela del paesaggio » che è, come è noto, concetto e problema assai meno complesso della « tutela dell'ambiente naturale » (non necessariamente caratterizzato dagli aspetti solitamente anche estetici del paesaggio). A sua volta, l'ambiente naturale comprende il « patrimonio naturale » del paese, senza potere essere ad esso ricondotto.

Ci troviamo, in sostanza, dinanzi a concetti essi stessi in via di modificazione nei documenti internazionali come anche nel dibattito culturale, con le conseguenti difficoltà per una chiara formulazione giuridica dei problemi. È questo il motivo per il quale le norme proposte si rivolgono contemporaneamente sia alla tutela dell'ambiente naturale (limitatamente peraltro alle indicazioni di principio dell'articolo 2) sia, più specificatamente e ben più ampiamente, alla tutela del patrimonio naturale del paese, come definito nell'articolo 3.

Rientra in questa logica anche l'introduzione, all'articolo 5, della valutazione dell'impatto ambientale (VIA), in ordine al quale, pur avendone limitato l'applicazione alle aree protette, va sottolineato il significato di sperimentazione, come del resto più volte auspicato da autorevoli esperti della pianificazione e del diritto, anche tenuto conto delle difficoltà che incontra, e che non sembrano destinate a risolversi rapidamente, la definizione di una specifica Direttiva comunitaria.

In sostanza, ambiente, ambiente naturale, patrimonio naturale, aree protette sono ambiti tra di loro intimamente connessi. È alla tutela del « patrimonio naturale » che sono finalizzate le norme proposte; ciò, peraltro, nella consapevolezza che l'ambiente naturale, come il territorio, si difendono nella loro totalità, attraverso un sistema normativo che abbia sempre presente il quadro complessivo del problema.

* * *

Di fronte al problema del rapporto tra conservazione e sviluppo nelle zone interessate, che travaglia più di altri il dibattito volto ad individuare idonei strumenti di tutela, le norme in esame assumono la linea della tutela delle risorse naturali « con » l'uomo e attraverso il suo concorso.

L'insieme delle norme proposte parte dall'ipotesi che ciò sia non solo possibile ma reciprocamente utile per i due protagonisti, l'uomo e la natura, in un rapporto costante e necessario: in prospettiva, le popolazioni residenti possono trarre sicuri vantaggi da una intelligente e ben organizzata azione di salvaguardia delle risorse naturali; e il bene naturale, per una sua sopravvivenza finalizzata, richiede generalmente la presenza dell'uomo.

Si tratta di un equilibrio denso di problemi e di difficoltà; diverso e diversamente articolabile nelle singole situazioni; da ricercare sul crinale di una compatibilità che può talora presentarsi di dubbia realizzazione, specie in presenza di chiusure culturali oltrechè di interessi divergenti (o come tali presentati). Ma si ritiene che, nella

situazione del nostro paese, la conservazione dinamica delle risorse naturali costituisce l'obiettivo e l'impostazione più idonea, non negandosi con ciò, ovviamente, l'esigenza di interventi caratterizzati da rigide forme di vincolo, funzionali ad obiettivi di carattere scientifico od alla salvaguardia di valori di eccezionale rilievo, sottoposti a forte rischio di deterioramento o compromissione (in merito si vedano gli atti del convegno della Società botanica italiana, Pavia, maggio 1981, e gli atti del convegno « Agricoltura e territorio », Spoleto, 1981). È il caso delle zone A e B che il piano del parco prevede debbansi costituire, nonché delle aree dichiarate riserve naturali.

La convivenza uomo-natura è un rischio costante, ma è anche una esigenza ineludibile. Chi voglia prescindere esaspera una conflittualità pericolosa, incoraggiando forme di reazione e di chiusura che mettono a repentaglio la stessa sopravvivenza del bene che si vuole tutelare.

Quanto sopra motiva la tensione, sottesa a tutto l'insieme delle norme proposte, nella evidente ricerca di un equilibrio che costituisca contemperamento e sintesi delle diverse esigenze alla luce di una duplice considerazione:

1) che ad una « resa economica » del parco si può e si deve puntare sempreché si guardino le situazioni in prospettiva, lungo l'arco di un certo numero di anni. Nell'immediato, tutela ambientale ed esigenze economiche possono presentarsi come realtà divergenti;

2) che, in ragione del « servizio » che all'intera comunità nazionale o regionale rendono le popolazioni sottoposte alla disciplina del parco, ad esse ed alle loro esigenze sono dovute una considerazione ed una attenzione particolare.

Se viene perseguita la tutela di valori extra-economici, affermandone il prevalente interesse generale rispetto ad eventuali interessi zonali contrastanti, se ne devono trarre le conseguenze, anche in ordine all'intensità degli interventi a beneficio (e compenso) per le popolazioni locali.

In relazione a ciò, l'ultimo comma dell'articolo 4 pone la crescita socio-economica delle popolazioni quale obiettivo non rinunciabile del parco; nel piano del parco (articolo 19) è prevista d'obbligo un'articolazione zonale ampiamente raccordata alle diverse esigenze e situazioni; l'articolo 20 configura l'area di un parco quale area non di puri vincoli e divieti ma di attività e di servizi, proponibili e realizzabili entro una griglia non soffocante di prescrizioni; l'articolo 22 introduce il duplice istituto del « programma di sviluppo del parco » e dell'« accordo di programma » tra tutte le istituzioni interessate, per il suo finanziamento; gli articoli 18 e 26 (ultimo comma), prevenendo la formazione di zone contigue o di rispetto, nella quali le attività consentite sono di gran lunga più ampie che sull'area del parco; gli articoli 23 e 24 ipotizzano priorità di interventi e definiscono tempi rigorosi in ordine ai finanziamenti, ai rimborsi, agli indennizzi per danni e vincoli posti dal parco. Il tutto nell'intento di considerare le popolazioni e le loro imprescindibili esigenze di vita e di sicurezza in modo adeguato, senza venir meno alle esigenze di una reale tutela dei beni naturali protetti.

* * *

Le norme proposte prevedono la possibilità di un intervento diretto dello Stato per l'istituzione, e la partecipazione alla gestione, di parchi e riserve naturali su aree che presentino caratteri particolari (articolo 16, primo comma).

Poiché il problema implica una valutazione dei rapporti Stato-Regioni in materia di protezione della natura e dell'ambiente, sembra opportuno più ampiamente precisare, a questo proposito, le linee ispiratrici delle norme in esame, e richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:

a) il punto di riferimento fondamentale per le norme in esame rimane il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 1977, che, attribuendo alle Regioni, con l'articolo 66, la competenza in materia di protezione della natura, prevede altresì, con

l'articolo 83, il mantenimento della presenza dello Stato centrale in questo campo di attività, attribuendogli competenze precise in ordine ad un gruppo di importanti realtà (i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato, esistenti al momento dell'emanazione del decreto). Al Parlamento viene contestualmente richiesto di definire con legge le responsabilità e i rapporti tra i diversi poteri pubblici (vengono citati lo Stato, le Regioni, le Comunità montane) per quanto riguarda la gestione delle aree stesse, che deve ispirarsi a criteri unitari;

b) non si è, tuttavia, ritenuto di assumere in modo acritico le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, ma di qualificarne il significato e la portata, in modo del resto consono ad una legge-quadro, alla quale il citato decreto del Presidente della Repubblica fa rinvio, con l'evidente esigenza di affidare alla stessa le precisazioni e le integrazioni utili ad una organica e completa impostazione della materia;

Le norme proposte configurano un organico sistema normativo che vede le Regioni protagoniste primarie dell'attività di protezione della natura mentre riserva allo Stato motivate e circoscritte possibilità di intervento, in relazione ad esigenze di singolare rilevante importanza.

c) In questo quadro, le norme in esame riservano ai poteri regionali i fondamentali e prevalenti compiti in materia di istituzione e gestione di aree protette, precisando i caratteri essenziali degli strumenti di gestione delle aree medesime ed i criteri generali della gestione stessa ma lasciando ampia sfera operativa autonoma in ordine al contenuto effettivo di detti strumenti di gestione, alla struttura e composizione degli organi di gestione, alla determinazione delle specifiche finalità istitutive dell'area predetta, ai criteri di applicazione sul territorio dei vincoli previsti; in una parola, tutta la complessa azione di adeguamento dello schema generale del parco alla situazione specifica.

Accanto all'iniziativa regionale, le norme in esame prevedono circoscritte possi-

bilità di intervento diretto dello Stato, limitatamente ai seguenti due punti:

vigilanza e partecipazione alla gestione dei parchi nazionali esistenti e delle riserve naturali dello Stato, secondo quanto richiesto esplicitamente dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

istituzione e partecipazione alla gestione di cinque nuovi parchi nazionali.

Ogni altro intervento futuro dello Stato dovrà venire (sulla base di quanto stabilito al primo comma dell'articolo 16) con decreto presidenziale, dopo ampia consultazione, ove si tratti di parchi nazionali, oppure previa dichiarazione di interesse nazionale o internazionale dell'area da parte del Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale (quando si tratti di riserva naturale).

In termini quantitativi, può essere osservato che, valutando intorno all'8-10 per cento del territorio nazionale la superficie da costruire in zona protetta, la consistenza dell'area direttamente tutelata dallo Stato, ove venissero approvate le norme in esame, rimarrebbe sotto il 2 per cento di tutta la superficie nazionale da sottoporre a tutela.

L'azione di indirizzo e coordinamento, infine, è esercitata dal Governo per il tramite del Consiglio nazionale, equamente rappresentativo di Stato, Regioni, comunità locali, organismi culturali, esperti (articoli 6 e 7).

Al Corpo forestale dello Stato viene attribuito, dall'articolo 11, una precisa ed idonea qualificazione e funzione, assumendo esso le caratteristiche di strumento principale per l'azione di vigilanza in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale del paese, nonché per la prevenzione e repressione dei reati previsti da leggi statali e regionali, al servizio dello Stato e, tramite apposite convenzioni, delle Regioni.

Trattasi di funzioni, peraltro, non ad esso attribuite in via esclusiva, prevedendo le norme la possibilità che i parchi naturali utilizzino proprio personale di vigilanza, opportunamente addestrato.

Sembra di poter affermare, conclusivamente, che l'impostazione adottata, tenendo ferme, fuori da rigidismi eccessivi, le scelte sostanziali operate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, possa promuovere più ampi interventi in materia da parte delle Regioni, protagoniste di una vigorosa politica di tutela, senza precludere la possibilità di una iniziativa dello Stato in quelle non molte situazioni che presentino caratteri e rilievo di portata nazionale o internazionale. Si ritiene con ciò che possa essere stimolata una costruttiva dialettica tra tutte le istituzioni pubbliche, secondo uno spirito collaborativo in questo campo più che mai necessario, per il generale interesse del paese.

* * *

Per quanto riguarda le riserve naturali (articolo 26) quali zone generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, che racchiudano valori particolarmente rilevanti dal punto di vista naturalistico-ambientale, culturale, scientifico, educativo, ci si è attenuti, sostanzialmente, alla più diffusa concezione e definizione.

Non si esclude che un'area di grande estensione possa essere classificata riserva nè si esclude la presenza umana sul territorio; piuttosto, queste situazioni sono considerate di carattere eccezionale. L'area classificata come riserva naturale presenta una sostanziale compattezza di caratteri, con interessi e valori naturalistici o scientifici interessanti l'intero territorio delimitato, valori alla cui salvaguardia sono subordinati ogni altra attività od intervento.

Le specifiche finalità di una riserva naturale (biogenetiche, di tutela integrale, di sperimentazione scientifica, eccetera) potranno dare luogo ad una classificazione precisa, analoga a quella internazionale. È al Consiglio nazionale che è demandata la formulazione della proposta, valida per le riserve dello Stato come per quelle regionali, ad evitare che allo stesso nome vengano a corrispondere realtà profondamente diverse.

* * *

Aspetti di ben maggiore complessità presenta la configurazione generale di un parco: da un'idea di parco non dissimile da quella di grande ed estesa riserva, retto da regole rigorose e sostanzialmente sottratto ai poteri locali (Svizzera), alla concezione del parco nazionale (o federale, negli Stati federativi) finalizzato prevalentemente ad esigenze di conservazione e del parco regionale (o statale, negli Stati federativi) finalizzato a più ampie possibilità di fruizione (Francia, Nord America), alla concezione del parco naturale come luogo di ricreazione e di sosta, a larga fruizione pur nella rigorosa gestione dei vincoli (Gran Bretagna e Danimarca). Concezione « naturalistica » e concezione « urbanistica » del parco si ritrovano variamente mediate nelle diverse realtà nazionali, specie europee, che non conoscono le possibilità geoeconomiche degli altri continenti.

Le norme proposte configurano il parco naturale nel nostro paese principalmente sulla base dei seguenti punti:

a) quanto alla estensione: la notevole diversità di situazioni geografiche, demografiche, ambientali, alle quali si è più volte fatto riferimento, ha consigliato di lasciare un rilevante margine di valutazione all'autorità istitutiva del parco, una valutazione da attuare congiuntamente alle istituzioni locali e regionali e al Consiglio nazionale.

Potranno delimitarsi a parco superfici di grande estensione, come anche di dimensioni meno ampie, attribuendo all'area contigua, comunque prevista, una estensione diversa da caso a caso, su proposta della Regione, che vi provvede di concerto con l'autorità di gestione del parco, quando riguardi parchi nazionali (articolo 18). Trattandosi di una zona nella quale le limitazioni poste hanno carattere assai meno rigido che non per il territorio del parco (con particolare riguardo, ad esempio, all'esercizio della caccia, della pesca, del pascolo, di altre attività economiche che non potrebbero essere consentite dentro i confini del

parco), la zona contigua costituisce strumento efficace per adeguare il parco alle esigenze della situazione e meglio affrontare i problemi di impatto con le popolazioni locali.

Così, una forte presenza demografica sul territorio considerato consiglierà di limitare il territorio del parco e di estendere la zona contigua, che costituisce, comunque, essa stessa, una forma di salvaguardia di valori naturali importanti;

b) quanto all'organizzazione del territorio delimitato: qualunque sia la dimensione territoriale adottata, la vita del parco sarà essenzialmente caratterizzata dal piano del parco (articolo 19) che deve prevedere un'ampia articolazione zonale e indicazioni precise in ordine a molteplici altri aspetti. Il piano è approvato dall'autorità regionale, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia urbanistica (sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1976); diviene temporaneamente esecutivo quando, trascorso un anno dall'invio alle Regioni interessate da parte dell'organismo di gestione del parco, queste non abbiano proceduto alla sua approvazione.

La struttura finalizzata ed articolata dei vincoli, la loro diversa distribuzione sul territorio, l'ampiezza delle attività consentite (articoli 19 e 20) sottolineano ulteriormente come la concezione del parco naturale quale « santuario » intangibile e non anche luogo di attività proficue ed intense, seppure regolate e finalizzate, non sia condivisa dalle norme proposte. Il che rende certamente più ardua l'individuazione di un efficace e funzionale strumento di gestione, sia per la elaborazione degli strumenti di programmazione sia per la gestione delle indicazioni programmatiche adottate;

c) quanto alla gestione: le norme proposte prevedono la costituzione di appositi enti di diritto pubblico; il che è parsa la soluzione più valida, in relazione sia alle positive esperienze straniere sia alle risultanze dell'esperienza italiana, che, se è stata e rimane ricca di conflittualità anche per la mancanza di norme generali di inquadra-

mento delle leggi istitutive dei singoli parchi oltrechè per la carenza di una visione complessiva dell'azione di tutela (che ha consentito, talora, protagonismi incontrollati), ha però salvaguardato al nostro paese valori di importanza nazionale e internazionale.

Non si tratta, tuttavia, di un ente tuttofare, o avulso nel suo operare quotidiano dal contesto economico-urbanistico-sociale dei territori sui quali è ubicato il parco. E infatti:

per il consiglio direttivo, la scelta della rappresentanza delle diverse categorie di istanze e di esigenze fa capo alle Regioni e allo Stato, con l'obbligo peraltro di includere rappresentanze culturali e tecnico-scientifiche valide, quali quelle delle università viciniori e delle organizzazioni naturalistiche rappresentate nel Consiglio nazionale.

Tale struttura, assai articolata, sembra tener conto della esigenza sia di evitare la ricerca di paralizzanti unanimismi sia di preconstituire maggioranze dell'uno e dell'altro tipo: tendenzialmente, non potrà essere che sulla valutazione dei singoli problemi (operata da persone per le quali vengono d'altra parte richieste competenze ed esperienze specifiche) che potrà muoversi il consiglio direttivo, sotto l'impulso del suo presidente:

lo strumento fondamentale di pianificazione del territorio del parco, predisposto ed adottato dal consiglio direttivo, è approvato, come è stato sopra ricordato, dalla o dalle Regioni interessate, rendendosi con ciò non solo possibile ma logico che il piano stesso venga considerato parte della più generale pianificazione regionale o sub-regionale, pur con i vincoli e le finalità proprie in esso definite;

gli interventi per lo sviluppo delle attività compatibili sono preordinati in un apposito programma, al cui finanziamento concorrono tuttavia gli organismi che, avendo partecipato alla sua stesura e consentendo sui suoi contenuti, provvederanno cia-

scuno, secondo le proprie competenze funzionali e territoriali e secondo gli impegni assunti, alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti;

L'attività urbanistica comunale è sottoposta al vincolo dell'intesa con il parco (secondo la precisa indicazione della Corte costituzionale) limitatamente, peraltro, agli strumenti di piano quando si tratti della zona D del parco, che è la parte del territorio che presenta maggiore complessità di problemi. Al rilascio di preventivo nulla osta rimangono, invece, sottoposte le autorizzazioni e concessioni per le zone del parco a maggiore densità di valori e quindi di vincoli (zone A-B-C, di riserva integrale, generale o di protezione), per la presenza in esse di esigenze di salvaguardia particolari; ma, anche, solitamente prive di una consistente presenza dell'uomo.

In conclusione, l'ente parco si configura come strumento di gestione delle indicazioni e delle prescrizioni previste dalla legge o contenute nei piani approvati dalle autorità competenti, e come struttura di coordinamento, di promozione, di collaborazione con le autorità del territorio.

Non, dunque, un « super-ente », ma un ente-funzione o di settore, preordinato e delimitato nelle sue competenze e nel suo funzionamento dalle esigenze della tutela, non meno che aperto ed impegnato a fronte dei problemi dello sviluppo delle zone delimitate.

* * *

Il particolare importante problema della tutela di ampie zone marine e dei territori ad esse prospicienti (il problema è proposto esplicitamente dalla CEE, all'interno dei programmi 1973-1977 e 1978-1981 per la protezione ambientale) è stato attentamente valutato nel suo duplice aspetto: primo, di garantire che a tutta la materia relativa alla tutela del patrimonio naturale del paese (e dunque anche di quello marino, ad esso intimamente collegato) fossero assicurate unità di impostazione, omogeneità

di indirizzo, coerenza e organicità di interventi; secondo, di collocare nella giusta sede gli specifici interventi al riguardo, tenendo conto della legge sulla « difesa del mare » del 31 dicembre 1982, n. 979.

Ad assicurare la sopra richiamata unità della materia ed omogeneità dell'indirizzo, è al Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale che fa capo, per il tramite di una Sezione speciale del Consiglio stesso, presieduta dal Ministro della marina mercantile, anche tutta l'attività relativa alle riserve naturali marine (articolo 28). Il temperamento delle diverse esigenze sembra tener conto, ad un tempo, di aspetti istituzionali e di merito. La soluzione adottata appare rispondente alla opportunità di andare, con rapidità ed efficacia, ad una iniziativa pubblica dello Stato e delle Regioni anche in questo ampio settore della protezione delle risorse naturali del paese, portando all'attenzione dei pubblici poteri e della società un problema di grande rilievo ed interesse, fino ad ora sostanzialmente trascurato.

* * *

L'intero titolo terzo del disegno di legge proposto detta norme per la istituzione e la gestione di parchi e di riserve naturali di interesse regionale.

Il testo tiene ampiamente conto delle osservazioni e richieste formulate dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni e si muove nella direzione di definire linee generali che tuttavia consentano la più ampia possibilità di azione e di interventi in materia da parte delle Regioni stesse.

L'articolo 29 prevede le modalità istitutive e gestionali dei parchi regionali, per i quali (articolo 30) sono previsti strumenti precisi di gestione e (articolo 31) specifici ed idonei programmi di sviluppo e di finanziamento.

Analogamente viene previsto (articoli 33 e 34) per le riserve naturali di interesse regionale, mentre per quanto concerne espropriazioni e sanzioni vengono riprese le norme previste per i parchi nazionali.

I raggruppamenti in distinti titoli delle norme inerenti i parchi e le riserve nazionali e, rispettivamente, regionali, costituisce struttura chiara e lineare, ma soprattutto rispettosa delle competenze regionali in materia.

* * *

Per quanto riguarda il finanziamento, si è cercato di dare al problema un'articolazione più ampia di quella usualmente adottata che, in sostanza, fa riferimento esclusivo, per le risorse di un parco, alle erogazioni dell'autorità istitutiva del parco stesso.

Al contrario, la costituzione in area protetta di una zona del territorio (che è comunale, provinciale, regionale, nazionale), essendo un fatto di interesse generale, deve richiamare la convergenza delle volontà di tutte le istituzioni. Occorre, inoltre, puntare ad un almeno parziale autofinanziamento del parco, secondo ben collaudate ed assai interessanti esperienze straniere. E, infine, occorre prevedere precise agevolazioni prioritarie per chi operi entro il parco nel rispetto delle sue finalità.

In relazione a ciò, con gli articoli 22 e 31 viene previsto che al finanziamento del programma di sviluppo di un parco non sia tenuta a provvedere la sola autorità che l'ha costituito, ma tutti gli organismi che abbiano interesse diretto o indiretto al suo migliore funzionamento, anche in relazione alle esigenze delle popolazioni in esso residenti.

L'accordo di programma rappresenta un modo concreto per fare dell'area protetta un fatto continuamente presente all'interesse e alla partecipazione di tutti gli organismi interessati.

Con l'articolo 23, dopo aver sottolineato l'esigenza (che diviene indirizzo e principio) di non andare alla istituzione di un parco quando non si disponga delle risorse finanziarie sufficienti e necessarie per l'impianto e l'esercizio dello stesso, si ipotizza e suggerisce un almeno parziale autofinanziamento del parco (comma secondo). Viene, poi, prevista la priorità per i finanziamenti ad enti pubblici ed a privati operanti all'interno del parco per la realizzazione di opere compatibili con le finalità istitutive del parco stesso. E, anche questa, una impostazione che intende far propria la considerazione secondo cui è l'intera collettività nazionale a doversi far carico degli oneri o delle limitazioni che divieti e vincoli determinano per le popolazioni del parco, proprio perchè la sua istituzione costituisce servizio per tutta la comunità, locale, regionale o nazionale.

Con l'articolo 38 viene, infine, indicato, per la gestione ordinaria dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, un finanziamento complessivo di 80 miliardi nel quadriennio 1984-1987. Tale cifra, sicuramente inadeguata all'importanza del settore, amplia però notevolmente le attuali disponibilità.

Va, del resto, ancora una volta affermato che l'istituzione di un'area protetta, per costituire intervento di reale promozione e sviluppo, nella garanzia di conservazione dei beni naturali protetti, richiede disponibilità finanziarie adeguate.

La norma citata riprende e ribadisce, poi, il finanziamento alle Regioni per l'attività di difesa dell'ambiente naturale, attualmente disposto dalla legge n. 984 del 1977, definito, per i prossimi quattro anni, nella misura di 40 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE
—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

La presente legge detta norme per la protezione e la gestione, mediante parchi e riserve, del patrimonio naturale del Paese, al fine di garantirne e promuoverne, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la valorizzazione e l'ampliamento, per una migliore qualità della vita delle presenti e delle future generazioni.

Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nei titoli I e III della presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano si atten- gono ai principi della presente legge, fatte salve le competenze previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

*(Interesse generale
della difesa dell'ambiente naturale)*

La protezione dei luoghi naturali; il mantenimento degli equilibri biologici; la protezione delle risorse naturali contro tutte le cause di degrado, sono di interesse generale.

I cittadini concorrono alla protezione dell'ambiente in cui vivono attraverso l'esercizio del diritto all'ambiente, con il correlativo dovere di rispettare e conservare le risorse naturali del Paese.

Le istituzioni pubbliche promuovono le condizioni che rendono effettivo il diritto-dovere di cui sopra, in ordine alla informazione, alla partecipazione, all'azione per l'esercizio dello stesso.

Gli strumenti di programmazione economica, urbanistica e sociale; gli interventi pubblici e privati sul territorio; le attività produttive, sono predisposti ed attuati in conformità ai principi di cui sopra.

Art. 3.

(Patrimonio naturale - Parchi e riserve naturali)

I luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che formino uno o più ecosistemi di rilevante valore ambientale, fisico, paesaggistico, geomorfologico, biologico, in superficie o in profondità, del suolo o delle acque, costituiscono, ai fini della presente legge, patrimonio naturale, e sono posti sotto il controllo dei pubblici poteri.

Lo Stato e le Regioni, ai fini della protezione del patrimonio naturale, individuano i territori soggetti a tutela e istituiscono, nell'esercizio delle competenze previste dalla presente legge, parchi e riserve naturali. Le Provincie, le Comunità montane e i Comuni concorrono al perseguimento delle finalità di protezione del patrimonio naturale partecipando, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla gestione dei parchi e delle riserve istituiti dallo Stato e dalle Regioni, nonchè attraverso la istituzione di parchi e riserve a carattere locale, in conformità alle disposizioni della legge regionale. Cittadini singoli o associati, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni, possono costituire riserve naturali su terreni di loro proprietà od in loro legittimo possesso.

I parchi e le riserve naturali sono costituiti su aree del suolo e delle acque, caratterizzate da ambienti o paesaggi naturali che rivestono un interesse estetico, geomorfologico, biologico, storico, scientifico, educativo, culturale, sociale particolarmente rilevante e meritevole di specifica tutela.

Art. 4.

*(Finalità dei parchi
e delle riserve naturali)*

I parchi e le riserve naturali sono istituiti per una o più delle seguenti finalità:

protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

protezione o ricostituzione di specie animali e vegetali o dei loro *habitat*, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona;

salvaguardia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale;

mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, nei grandi percorsi migratori della stessa;

realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico.

La istituzione di un parco naturale persegue, unitamente alle prioritarie esigenze della protezione e conservazione dei valori naturali presenti sull'area delimitata, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti e la crescita socio-economica e culturale delle popolazioni stesse.

Art. 5.

(Impatto ambientale)

Le domande volte ad ottenere autorizzazioni o concessioni della Pubblica amministrazione per la realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, nei parchi e nelle riserve naturali e nelle aree di cui agli articoli 8, 12, 13, 18 e 26, ultimo comma, della presente legge, devono essere accompagnate da uno studio di impatto ambientale, che permetta di valutarne preventivamente le conseguenze sull'ambiente stesso.

Tale studio deve comprendere:

la descrizione delle condizioni iniziali del luogo sul quale si chiede di realizzare gli interventi, impianti od opere, e dell'ambiente ad esso circostante;

la individuazione delle possibili modificazioni che l'attuazione degli interventi, impianti od opere comporterà sull'ambiente;

le misure proposte per eliminare, ridurre o compensare le conseguenze dannose per l'ambiente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE determina, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ecologia, gli indirizzi ed i criteri generali per l'applicazione, da parte delle Regioni, delle disposizioni di cui sopra.

Le Regioni, entro sei mesi dalla deliberazione del CIPE, sentiti gli enti ed organismi interessati, definiscono ed adottano le modalità attuative in ordine a quanto sopra, con particolare riferimento ai parametri e criteri in base ai quali le opere individuate sono da considerare pregiudizievoli all'ambiente nonché alle più adeguate forme di pubblicità dello studio di impatto e di agevole accesso dei cittadini alla documentazione relativa.

Art. 6.

(Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale)

È istituito il Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale del Paese, di seguito indicato con le parole « Consiglio nazionale ». Fino al riordino dell'Amministrazione centrale dello Stato od alla costituzione di apposita struttura amministrativa, esso ha sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede, con proprio personale, all'espletamento delle funzioni di segreteria.

Il Consiglio nazionale è composto da membri scelti tra persone di alta e sperimentata

competenza in materia di protezione dell'ambiente e della natura, di cui:

a) cinque in rappresentanza dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della pubblica istruzione, dell'ecologia, del turismo e dello spettacolo, designati dai rispettivi Ministri;

b) cinque in rappresentanza delle Regioni, scelti dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) cinque in rappresentanza dei Comuni, delle Comunità montane e delle Provincie, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) cinque in rappresentanza di enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente, maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e) cinque docenti di discipline attinenti alle scienze naturali, urbanistiche, di difesa del suolo e dell'ambiente, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri su rose di nomi formate da Università, enti od organismi di alta qualificazione scientifica a livello nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

In caso di mancata designazione di membri entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio nazionale può essere convocato con i membri già nominati, purchè di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Il Consiglio nazionale può ripartirsi in sezioni e costituire commissioni o gruppi di studio, ai cui lavori possono essere chiamati a partecipare anche esperti non appartenenti al Consiglio stesso.

Il Consiglio nazionale costituisce, entro trenta giorni dal proprio insediamento, su proposta del Ministro della marina mercantile, la Sezione speciale per le riserve naturali marine. È abrogato il quarto comma dell'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare ».

Fino al riordino di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato. All'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio nazionale e della sua segreteria si provvede con regolamento interno, deliberato dallo stesso Consiglio.

Art. 7.

(Compiti del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

1) provvede agli adempimenti di cui al successivo articolo 8;

2) formula proposte e indicazioni al Governo, anche ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento;

3) elabora proposte ed orientamenti in ordine all'attuazione di quanto previsto all'articolo 5 della presente legge;

4) formula al Governo e alle Regioni proposte motivate in ordine ai parchi e alle riserve naturali esistenti;

5) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale, anche ai fini dell'inserimento nel sistema internazionale delle aree protette, di riserve esistenti o da istituire;

6) esamina le proposte e i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di riserve e parchi naturali, che ad esso vengono sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;

7) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale;

8) esprime parere sull'assegnazione di fondi statali ai parchi e alle riserve naturali;

9) esprime parere sui piani e sui regolamenti dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato e formula raccomandazioni sui programmi di gestione delle aree predette;

10) esamina, se richiesto dalle Regioni, i piani e i regolamenti dei parchi e delle riserve regionali ed esprime su di essi parere;

11) propone criteri e indirizzi per la formazione del personale tecnico, scientifico ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

12) esamina, sotto il profilo della tutela dell'ambiente, i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e gli altri piani regionali, per le parti interessanti le aree protette nazionali.

Le sedute del Consiglio nazionale sono pubbliche. Dell'attività del Consiglio stesso è data adeguata pubblica informazione.

Art. 8.

(Programma nazionale)

Il Consiglio nazionale, entro un anno dalla sua costituzione, tenuto particolarmente conto delle proposte formulate dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dagli enti ed organismi di carattere nazionale operanti in materia, redige il progetto di programma delle iniziative e degli interventi statali per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

Nel progetto di programma sono, in particolare, indicate le aree da tutelare mediante l'istituzione di parchi nazionali o di riserve naturali dello Stato precisando, per ciascuna area, la denominazione, la delimitazione di massima, il regime di protezione da adottare, il finanziamento di massima

necessario e il termine entro il quale deve essere istituito il parco o la riserva naturale.

Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Il progetto di cui sopra è inviato alle Amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il Consiglio nazionale predispone il testo definitivo del programma, da sottoporre, entro i quattro mesi successivi, all'approvazione del Consiglio dei ministri. Il programma approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col medesimo procedimento, il Consiglio nazionale provvede ad aggiornare il programma, una prima volta dopo tre anni e successivamente ogni cinque anni.

Quando il Consiglio nazionale dichiara l'interesse nazionale di un'area non compresa nell'ultimo programma nazionale approvato, l'area stessa viene aggiunta al programma ed è sottoposta ai vincoli di cui al successivo articolo 10, fino alla data di approvazione del nuovo programma nazionale, e comunque per un periodo non superiore agli **anni due**. I nullaosta dell'autorità regionale, di cui al citato articolo 10, devono essere finalizzati alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'area e dei valori naturalistici, ambientali, storico-culturali che la **contraddistinguono**. Copia dei nullaosta rilasciati dalla Regione è trasmessa contestualmente al soggetto richiedente e al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale, ogni due anni, entro il mese di marzo, anche sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite dalle Regioni e dagli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali nazionali, regionali o locali, presenta al Governo, che lo trasmette al Parlamento, un proprio « Rapporto sullo stato del patrimonio naturale del Paese », articolato per aree regionali, nonchè gli indirizzi generali ritenuti necessari per la protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, e proposte di iniziative specifiche, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, per la protezione medesima.

A tal fine, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette, entro il mese di novembre dell'anno antecedente il biennio di cui al comma precedente, sono tenuti a presentare al predetto Consiglio relazioni sulla situazione del patrimonio naturale di propria competenza, sulle iniziative adottate per la tutela del medesimo, nonchè sull'andamento delle rispettive gestioni.

Art. 9.

*(Adempimenti delle Regioni:
programma regionale delle aree protette
e adeguamento legislativo)*

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni individuano, sentiti gli enti locali interessati, le aree regionali ritenute meritevoli di tutela ai fini della formazione del programma regionale delle aree protette. Il programma è approvato dalla Regione ed è trasmesso al Consiglio nazionale. Esso è periodicamente aggiornato, tenuto particolarmente conto delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal Consiglio nazionale.

Entro il medesimo periodo di mesi dodici, le Regioni adeguano la propria legislazione alle prescrizioni e ai principi contenuti nella presente legge.

Le Regioni promuovono l'istituzione e la gestione di aree protette di carattere locale da parte di organismi pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, istituzioni sub-regionali e locali; determinano forme ed entità del concorso finanziario regionale, nonchè gli indirizzi generali per il perseguimento delle finalità delle aree protette istituite.

Nella formazione dei programmi e nella definizione degli interventi per la protezione della natura e dell'ambiente deve essere assicurato l'apporto delle istituzioni scientifiche e delle organizzazioni culturali competenti in materia.

La gestione di un'area protetta, estesa sul territorio di più Regioni, deve essere attuata secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

L'atto istitutivo di un'area protetta è reso noto mediante affissione in ciascuno dei

Comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima nonchè mediante pubblicazione sul foglio annunci legali della o delle Province interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

Dell'attività degli organismi di gestione di un'area protetta è data adeguata pubblica informazione.

Art. 10.

(Nullaosta regionali e sanzioni)

Sulle aree comprese nel programma nazionale di cui al precedente articolo 8 il mutamento delle utilizzazioni del terreno, la esecuzione di nuove opere e la trasformazione di quelle esistenti sono subordinati, fino alla istituzione delle aree protette previste, alla nullaosta della Regione competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma comporta la rimozione di quanto costruito e la riduzione in pristino a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori.

L'amministrazione regionale competente, accertata l'inosservanza, ingiunge all'interessato ordine di rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a 30 giorni, provvede d'ufficio. Essa provvede, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 50.000.000 a carico del committente e da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 a carico del direttore dei lavori per il quale viene disposta la sospensione dall'albo fino ad un massimo di tre anni.

Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione dell'articolo 16.

Art. 11.

(Direzione generale dell'economia montana e delle foreste)

Fino alla costituzione, nel quadro della riforma generale di cui al comma primo

del precedente articolo 6, del Servizio nazionale parchi e riserve, la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste svolge, oltre ai compiti previsti dal vigente ordinamento, i compiti e le attività necessari al funzionamento del Consiglio ed al raggiungimento delle sue finalità.

Nell'ambito delle direttive e degli indirizzi del Consiglio stesso essa, in particolare:

esercita funzioni di coordinamento degli interventi statali nelle materie contemplate dalla presente legge;

svolge la vigilanza sugli enti parco;

cura i rapporti internazionali nel settore della tutela ambientale ed ecologica del territorio, con particolare riguardo alla fauna ed alla flora, alle zone umide, ai biotipi ed alle oasi faunistiche e venatorie;

attua studi e ricerche in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna di interesse nazionale ed internazionale;

adempie funzioni di consulenza tecnica ed informativa ai parchi nazionali, alle Regioni, agli enti locali e ai privati in materia di protezione della natura e dell'ambiente.

Nell'ambito della Direzione generale operano:

la segreteria del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6;

l'ufficio speciale per le riserve naturali che, con bilancio, gestione amministrativa e contabile propria ed autonoma a tutti gli effetti, ha il compito di gestire le riserve naturali dello Stato ed i beni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 e 17 aprile 1980 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 7 febbraio 1979 e n. 226 del 19 agosto 1980, affidati in uso gratuito e gestione ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La Direzione generale provvede all'amministrazione del personale forestale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538.

Ai servizi tecnici ed amministrativi della Direzione generale ed a quelli degli organismi in essa operanti si provvede con personale idoneo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 12.

*(Corpo forestale dello Stato
e personale di vigilanza)*

Sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato i compiti di vigilanza per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale e di prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente, ivi comprese le particolari attribuzioni del personale con funzioni di polizia, nonché le attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario e le potestà di autonomo ordinamento del Corpo forestale, proprie delle Regioni a statuto speciale.

Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree protette regionali, le Regioni si avvalgono del Corpo forestale dello Stato. È stipulata, a tale scopo, apposita convenzione tra la Regione interessata e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che può anche prevedere l'affidamento in gestione al Corpo stesso di aree protette di interesse regionale o locale.

Nelle aree protette la cui gestione è affidata ad appositi enti, il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti di cui sopra su richiesta degli stessi e sulla base di apposite convenzioni.

Laddove le aree protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le Regioni si avvalgono, di norma, per l'attività di sorveglianza e di direzione tecnica, degli organismi preposti alla gestione di detti beni, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto esistenti.

Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei

limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

Art. 13.

(Riserve ed aree entro un parco)

I terreni, i beni e le aree dello Stato, ricadenti entro il perimetro di un parco e di una riserva naturale nazionale o regionale, sono gestiti in conformità ai fini istitutivi del parco o della riserva naturale in cui si trovano e sono soggetti alle loro prescrizioni, senza indennizzo.

La gestione delle riserve naturali dello Stato ricadenti entro il perimetro di un parco nazionale può essere delegata al parco entro i cui confini le riserve stesse si trovano.

L'atto di delega stabilisce i criteri e l'organizzazione generale della gestione, nonché il personale da utilizzare; precisa, inoltre, forme e modalità di controllo da parte del delegante.

Art. 14.

(Vigilanza e controllo)

La vigilanza sui parchi nazionali e sulle riserve naturali dello Stato è esercitata, fino al riordino di cui al comma primo del precedente articolo 6, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della legislazione vigente in materia.

La vigilanza sulle altre aree protette è esercitata dalla Regione entro il cui territorio l'area protetta è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio esteso su più Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

L'atto istitutivo di ciascuna area protetta indica l'organismo cui è affidato il controllo della gestione finanziaria dell'area stessa e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 15.

(Termini per i pareri)

Tutti i pareri previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, so-

no trasmessi al richiedente entro 75 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intende positivo.

TITOLO II

PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI DELLO STATO

CAPO I

PARCHI NAZIONALI

Art. 16.

(Istituzione dei parchi nazionali - Modifiche dei confini)

I parchi nazionali sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, per l'ecologia e del tesoro, le Regioni il cui territorio è compreso dentro il parco, gli enti locali e gli organismi scientifici e culturali operanti sul territorio interessato.

I parchi nazionali sono costituiti su aree e territori che racchiudono valori naturali, scientifici, culturali, estetici, educativi di singolare ampiezza, complessità e ricchezza, tali da richiedere il diretto intervento e la partecipazione dell'intera comunità nazionale alla loro tutela e valorizzazione.

Alla modifica dei confini di un parco si provvede con le stesse modalità previste per la sua istituzione.

Art. 17.

(Organi di gestione del parco nazionale)

La gestione del parco nazionale è affidata ad apposito ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, di concerto con il Ministro per l'ecologia.

Sono organi dell'ente parco il presidente, il consiglio direttivo, il direttore.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra persone di alta e sperimentata competenza in materia di protezione della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo; adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito dal presidente e da non più di 18 membri, scelti tra persone che si siano particolarmente distinte nell'espletamento di attività giuridiche, tecnico-scientifiche e promozionali, per la salvaguardia della natura e dell'ambiente e designati per metà dallo Stato e per metà dal o dai consigli regionali territorialmente interessati.

Di esso devono essere chiamati a far parte anche rappresentanti delle università direttamente interessate al territorio del parco e delle organizzazioni di cui alla lettera d) del precedente articolo 6, su terne formate dalle stesse.

Il consiglio direttivo delibera in merito all'attività dell'ente, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai regolamenti, ai piani generali e speciali del parco. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo elegge, tra i membri designati dal o dai consigli regionali, un vice presidente; elegge, altresì, con voto limitato, un comitato esecutivo, composto di non più di 5 membri, compreso il presidente, rappresentativo del consiglio direttivo. Il comitato esecutivo attua le deliberazioni del consiglio direttivo ed assiste il presidente ed il direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, adottando le decisioni attinenti l'ordinaria amministrazione dell'ente.

Il direttore dell'ente è nominato dal consiglio direttivo per la durata di anni cinque, rinnovabili. Assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni. Egli è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

Il presidente e i membri del consiglio direttivo durano in carica 5 anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. Le indennità di carica o il rimborso spese al presidente e ai membri del consiglio direttivo sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il consiglio direttivo dell'ente parco può addivenire alla costituzione di uno o più organismi consultivi sia in materia economico-sociale che tecnico-scientifica.

Con la deliberazione istitutiva ne vengono definiti la competenza, la composizione e il funzionamento.

Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei componenti.

Ciascun ente parco è inserito nella tabella IV, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 18.

(Area contigua al parco)

Al fine di consentire il coordinamento tra le finalità dei parchi e le scelte di sviluppo economico ed urbanistico dell'area immediatamente contigua, le Regioni e gli enti locali interessati sono tenuti a concordare preventivamente le scelte urbanistiche e di sviluppo che riguardano la suddetta area con l'organismo di gestione del parco, adottando, d'intesa con lo stesso, i relativi piani e programmi e le eventuali misure di discipli-

na della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

I confini di detta area sono determinati dalle Regioni sul cui territorio il parco si trova, d'intesa con l'organismo di gestione del parco, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 19.

(Piano del parco)

L'organismo di gestione del parco, entro un anno dal suo insediamento, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predispone ed adotta il piano del parco, che determina la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo quanto previsto nel successivo comma sesto. Il piano è approvato con legge della o delle Regioni sul cui territorio il parco si trova, previo parere del Consiglio nazionale.

Al piano del parco nazionale viene data temporanea applicazione quando, trascorsi dodici mesi dalla sua presentazione, da parte dell'ente parco, alla o alle Regioni interessate, uno o più consigli regionali non abbiano provveduto alla sua approvazione, semprechè il Consiglio nazionale abbia espresso parere favorevole sul piano stesso. Il piano diviene definitivo quando sia intervenuta l'approvazione delle Regioni interessate.

Il piano del parco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del parco costituisce parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani regionali, per quanto concerne i contenuti propri di tali piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del parco, i Comuni e le Comunità montane interessate sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni ed ai vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere le Regioni interessate.

Per le modifiche al piano del parco, proposte successivamente alla sua adozione, si applica la procedura di cui ai precedenti commi.

Il piano del parco dovrà in particolare sviluppare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

c) sistemi di attrezzature e servizi, per la gestione e la fruizione sociale del parco;

d) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

e) norme, criteri ed indirizzi da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali, precisando le prescrizioni ed i vincoli immediatamente prevalenti sui piani in vigore ed efficaci nei confronti degli enti pubblici e privati;

f) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale.

Ai fini dell'articolazione di cui al precedente punto a), nel piano saranno comunque previste una o più delle seguenti zone:

« zona A » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

« zona B » di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona sono tuttavia consentite, a norma di regolamento, le attività agro-silvo-pastorali e la realizzazione delle infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

« zona C » di protezione, nella quale tutte le attività di cui al successivo articolo 20 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del

parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui all'articolo 18, il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali.

Il piano potrà inoltre proporre variazioni dei confini di limitata entità, al fine di garantire il migliore raggiungimento delle finalità del parco e l'organicità delle previsioni e degli interventi.

Le prescrizioni e i vincoli per le parti di territorio oggetto di ampliamento hanno efficacia a partire dal provvedimento di approvazione dei nuovi confini, secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 20.

(Regolamento del parco - Attività consentite, divieti e deroghe)

L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del parco stesso entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui al precedente articolo 19.

Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare, nell'ambito ed in coerenza col piano del parco:

i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, silvo-pastorali;

l'ammissione e la circolazione del pubblico, con qualsiasi mezzo di trasporto;

il soggiorno del pubblico;

le attività sportive, ricreative ed educative;

le attività di ricerca scientifica e biosanitaria.

Nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti na-

turali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi *habitat*.

Il regolamento determina gli specifici divieti e disciplina le eventuali deroghe, in relazione alle diverse zone del parco, tenuto conto delle caratteristiche del parco stesso e nella misura compatibile con le finalità istitutive del medesimo. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

I regolamenti dei parchi nazionali sono approvati, fino al riordino di cui al primo comma del precedente articolo 6, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni interessate, previo parere del Consiglio nazionale.

Entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio del parco e per il periodo intercorrente fra l'istituzione del parco e l'approvazione del regolamento di cui al presente articolo, il consiglio predispone ed adotta, previo parere favorevole del Consiglio nazionale, un regolamento provvisorio. Ove non provveda, il regolamento è predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e diviene esecutivo entro trenta giorni dalla sua emanazione,

Art. 21.

(Intese fra parco e autorità locali)

Nell'ambito di quanto previsto nel piano del parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del parco stesso, che decide sentita un'apposita commissione tecnica.

Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone classificate dal piano del parco di tipo C, ai sensi del precedente articolo 19, quando le stesse vengano rilasciate in conformità agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, approvati d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

Il nullaosta di cui ai commi precedenti deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra

le finalità istitutive del parco e l'opera in progetto e deve essere comunicato all'autorità richiedente entro i 120 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Copia del ricorso è notificata al procuratore generale presso la Corte dei conti, il quale può intervenire in giudizio nell'interesse dell'ordinamento. Tale notifica è condizione di procedibilità del ricorso.

Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

Il nullaosta rilasciato dal parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Delle licenze rilasciate relativamente alla zona C di cui al citato articolo 19 è inviata copia al parco, entro 20 giorni dalla data del rilascio delle stesse.

Art. 22.

(Programma di sviluppo del parco - Accordo di programma)

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati previo parere del Consiglio nazionale.

Il parco può gestire attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri

contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

I programmi di cui al presente articolo sono finanziati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati, attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali il parco si avvale dell'assistenza tecnica degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I medesimi istituti, su richiesta del consiglio del parco, possono istituire proprie sezioni decentrate per lo svolgimento di attività diagnostiche, scientifiche, di ricerca, di risanamento, attinenti alla fauna del parco.

Art. 23.

*(Risorse finanziarie del parco -
Priorità nei finanziamenti pubblici
ai Comuni compresi nel parco)*

Le risorse finanziarie del parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, esse possono essere costituite anche da diritti o canoni, dei quali sia stata autorizzata la riscossione dall'autorità competente o che riguardino la utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al parco, o dei quali esso abbia gestione.

Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

- riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;
- recupero dei nuclei abitati rurali;

opere igieniche ed idropotabili;
viabilità rurale;
opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;
ricerche scientifiche ed attività culturali nei campi di interesse del parco;
agro-turismo escursionistico e naturalistico;
attività sportive compatibili.

La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio in campo agro-silvo-pastorale, turistico e agro-turistico, compatibili con le finalità istitutive del parco.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità attuative di quanto sopra, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

(Espropriazioni ed indennizzi)

L'acquisizione di immobili compresi in un parco può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato, dall'organismo di gestione del parco. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione. Il mancato accoglimento è motivato.

Per le espropriazioni di cui al comma precedente, nonchè per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del parco e dal regolamento, si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco, si verificano ri-

duzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, il parco provvederà al conseguente indennizzo. Il parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Un ufficio di valutazione del parco determina l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvede alla liquidazione dello stesso entro i successivi novanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo registrato.

Avverso le determinazioni del parco è data facoltà di ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

Art. 25.

(Trasgressioni e sanzioni)

Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di cui ai precedenti articoli 19 e 20 l'ente gestore del parco nazionale ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

Contro l'ingiunzione del parco è consentito presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide entro i sessanta giorni successivi, sentite le Regioni territorialmente interessate.

In caso di inerzia del parco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo d'ufficio.

Salvo quanto previsto nel comma seguente, le violazioni alle prescrizioni di cui al

terzo comma dell'articolo 20 sono punite con l'ammenda da lire un milione a lire 50 milioni, o con l'arresto fino a sei mesi e, nei casi più gravi, con entrambe le pene.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 5.000.000 per le violazioni relative a:

disturbo delle specie animali protette e raccolta e danneggiamento delle specie vegetali protette;

asportazione di minerali;

svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;

accensione di fuochi all'aperto.

La sanzione amministrativa indicata nel precedente comma si applica anche nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del marchio del parco.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della Provincia competente per territorio.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

Per le violazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO II

RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 26.

(Istituzione delle riserve naturali - Zone di protezione)

Le riserve naturali sono istituite in zone del suolo e delle acque generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi rivesta un interesse particolarmente meritevole di specifica tutela.

Le riserve naturali dello Stato sono istituite con decreto del Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste, di concerto con il Ministro per l'ecologia, sentite le Regioni e le Comunità montane territorialmente interessate, previo parere del Consiglio nazionale. Quando le riserve comprendano aree non montane va acquisito il parere dei relativi Comuni. Il decreto istitutivo è adottato di concerto anche con i Ministri competenti, quando si tratti di terreni appartenenti al demanio dello Stato.

Il decreto istitutivo determina struttura e composizione dell'organismo di gestione della riserva.

Lo Stato provvede all'istituzione di proprie riserve naturali quando l'area interessata presenti, anche in relazione a finalità di sperimentazione e ricerca, caratteri ambientali, naturalistici, scientifici, culturali di importanza nazionale o internazionale, riconosciuti tali dal Consiglio nazionale.

Per le modificazioni dei confini di una riserva naturale si applicano le procedure adottate per la sua istituzione.

Per le riserve naturali si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai precedenti articoli 24 e 25, nonché quelle di cui ai commi primo, quarto, quinto, sesto dell'articolo 21.

Le riserve naturali sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione nel cui territorio la riserva si trova, sentite le Comunità montane, e, per le aree non montane, i Comuni territorialmente interessati, d'intesa con l'organismo di gestione della riserva.

Art. 27.

(Regolamento della riserva naturale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta, entro un anno dal suo insediamento, il regolamento della riserva stessa che in particolare disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, regola l'ammissione e la

circolazione del pubblico, detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica, dispone quanto necessario per la tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi.

La proposta di regolamento è trasmessa a ciascun Comune sul cui territorio la riserva è ubicata, per la formulazione delle eventuali osservazioni o proposte.

Il regolamento è approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Ministro per l'ecologia.

Le violazioni dei divieti e dei vincoli posti dal regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 25.

Dei divieti e vincoli relativi a ciascuna riserva viene data notizia mediante pubblicazione dell'estratto del regolamento nel foglio annunci legali della Provincia e l'affissione all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Art. 28.

(Riserve naturali marine)

L'istituzione e gestione delle riserve naturali marine è regolamentata con legge dello Stato, nell'ambito delle finalità generali di difesa del mare e con l'osservanza dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge.

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti delle acque territoriali, superficiali e profonde, ed eventualmente dalla fascia costiera demaniale ad esse prospiciente, che presentino un rilevante interesse generale o speciale per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, paesaggistiche o per l'importanza scientifica, culturale, economica, educativa che rivestono.

L'articolo 25 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare », è abrogato.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale

di protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale del Paese, sentite le Regioni e i Comuni territorialmente interessati ».

Le funzioni del Consiglio nazionale in materia di tutela dell'ambiente marino sono esercitate dalla Sezione speciale del Consiglio stesso, di cui all'articolo 6 terzultimo comma, che è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato. La Sezione predetta comunica al presidente del Consiglio nazionale tutte le deliberazioni adottate nell'esercizio delle proprie funzioni. Il presidente del Consiglio nazionale può chiedere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, che sulle deliberazioni medesime, prima che divengano esecutive, si pronunci il Consiglio nazionale, quando ritenga che esse siano in contrasto con gli indirizzi e i criteri adottati dal Consiglio stesso in ordine alla salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Il parere negativo del Consiglio comporta il riesame delle decisioni adottate.

TITOLO III

PARCHI E RISERVE NATURALI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 29.

*(Istituzione, gestione e modifiche dei confini
di un parco di interesse regionale)*

I parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che ne determina la denominazione, in confini, le finalità, il finanziamento, nonchè le modalità della gestione e la struttura e composizione dell'organo direttivo. Dell'organismo di gestione può far parte una rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La legge istitutiva fissa i termini entro i quali va elaborato e approvato il piano del parco. Precisa inoltre i vincoli immediatamente esecutivi cui l'area o parte di essa sono sottoposti.

Per l'istituzione e la gestione di parchi che comprendono territori posti in più Regioni queste provvedono di intesa fra di loro ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla modifica dei confini di un parco di interesse regionale si provvede secondo le modalità previste nella legge istitutiva.

Art. 30.

(Piano e regolamento del parco)

Il piano del parco regionale è predisposto e adottato dall'organo di gestione del parco e approvato con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge istitutiva.

Il piano dovrà, in particolare, contenere le materie di cui ai commi quinto, sesto e settimo del precedente articolo 19 e potrà proporre variazioni dei confini del parco, ai sensi del comma ottavo del medesimo articolo 19.

Il piano del parco, tenuto conto dei caratteri e dei valori ambientali delle singole zone, nonché della incidenza sugli stessi delle singole opere o comportamenti, determina i casi e le zone nelle quali è richiesta l'intesa fra ente locale e autorità del parco e quando deve essere richiesto il parere dell'autorità stessa, prima di procedere al rilascio della autorizzazione o concessione comunale.

Entro il territorio di ciascun parco regionale l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità del parco medesimo è disciplinato da un regolamento, adottato e approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 20.

Art. 31.

(Programma di sviluppo e risorse finanziarie di un parco regionale)

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate

con quelle della Regione e degli enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale e culturale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma di cui sopra è finalizzato dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e da altri organismi interessati attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dalla Regione competente.

Si applicano al parco regionale le norme di cui al terzo comma dell'articolo 22 e di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 23.

Art. 32.

*(Trasgressioni e sanzioni -
Espropriazioni ed indennizzi)*

Nei parchi regionali e nelle riserve naturali di interesse regionale si applica quanto previsto dall'articolo 25, intendendosi sostituita da Regione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si applicano ai parchi regionali le norme di cui all'articolo 24, intendendosi sostituita, allo Stato ovvero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la Regione sul cui territorio è ubicato l'immobile.

Art. 33.

*(Istituzione delle riserve naturali
di interesse regionale)*

Le modalità istitutive delle riserve naturali di interesse regionale sono determinate con legge regionale.

L'atto istitutivo della riserva stabilisce la denominazione, i confini, i caratteri e le finalità della riserva medesima; i vincoli e i divieti relativi; le modalità di gestione, che può anche essere affidata a enti e associazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente.

Per l'istituzione e la gestione di riserve su territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa fra loro, ai sensi degli articoli 8 e 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le riserve naturali di interesse regionale sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione sul cui territorio la riserva si trova, sentite le Comunità montane e, per le zone non montane, i Comuni territorialmente interessati.

Art. 34.

(Regolamento delle riserve di interesse regionale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, per il rispetto dei luoghi e per il migliore perseguimento delle finalità previste nell'atto istitutivo e detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica.

Il regolamento è approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale.

TITOLO IV

NUOVI PARCHI E RISERVE - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 35.

(Istituzione di nuovi parchi nazionali)

Sono istituiti nuovi parchi nazionali nelle seguenti aree geografiche:

Alpi marittime, Dolomiti bellunesi, Falterona e Foreste casentinesi, Pollino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che acquisisce preven-

tivamente i pareri del Ministro per l'ecologia e del Consiglio nazionale, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la o le Regioni territorialmente interessate, verranno definiti i confini, le caratteristiche principali, eventuali contributi finanziari straordinari per l'avviamento del parco, la composizione del consiglio direttivo nell'ambito di quanto previsto dal precedente articolo 17, nonchè la sede amministrativa del parco stesso.

Ove, entro un anno dalla trasmissione alla o alle Regioni competenti dello schema di provvedimento, l'intesa di cui al precedente comma non sia raggiunta, decide il Consiglio dei ministri.

Con il decreto di cui sopra si provvederà altresì alla nomina, per la durata di un anno, di un presidente straordinario, incaricato della gestione del parco fino all'insediamento del consiglio direttivo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituito il parco nazionale del Gennargentu. Col decreto presidenziale predetto si provvederà a definire, previa intesa con la Regione Sardegna, le principali caratteristiche del parco; i confini; l'entità e le modalità del finanziamento; la composizione del consiglio direttivo del parco, anche in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 17; le procedure e i tempi di adozione e di approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione del parco, di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 22. Sullo schema di decreto presidenziale istitutivo del parco si esprime preventivamente il Consiglio nazionale.

Ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 13, la gestione delle riserve naturali dello Stato, ricadenti entro i confini dei parchi di cui ai precedenti commi, può essere affidata ai parchi stessi, che comunque si avvalgono del Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati e degli altri illeciti previsti in materia dalle leggi dello Stato e della Regione.

Tenuto conto dell'eccezionale rilevanza dei valori naturalistico-scientifici e paesag-

gistici presenti sul territorio interessato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Regione siciliana e sentita la Comunità montana dell'Etna, il Parco regionale dell'Etna verrà classificato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, parco nazionale. Col predetto decreto verranno definiti in particolare: entità e modalità del finanziamento; composizione del consiglio direttivo dell'ente anche in deroga al precedente articolo 17; procedure e tempi di adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione e di gestione di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 22. Sullo schema del decreto presidenziale si esprime preventivamente il Consiglio nazionale.

Art. 36.

(Nuove riserve naturali dello Stato)

Tenuto conto dei criteri adottati dalla convenzione di Ramsar per la tutela delle zone umide di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 25 luglio 1981, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, provvede, con proprio decreto, alla istituzione di riserve naturali dello Stato nel comprensorio interregionale del Delta del Po, per una superficie complessiva non inferiore ad ettari 15.000, con particolare riferimento alle aree già classificate zone umide ai sensi della predetta Convenzione. Le riserve di cui sopra sono trasferite in gestione al parco naturale del Delta, ove costituito dalle Regioni interessate, entro tre mesi dall'insediamento dell'organismo direttivo dello stesso.

Art. 37.

(Confini dei parchi nazionali esistenti - Adeguamento alle nuove normative - Norme particolari)

I confini dei parchi nazionali esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono quelli individuati nelle leggi istitutive

dei singoli parchi, con le modifiche successivamente apportate:

per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, e con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 14 febbraio 1977;

per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975 e 23 gennaio 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 4 ottobre 1975 e n. 127 del 10 maggio 1979;

per il Parco nazionale dello Stelvio, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 26 settembre 1977;

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980.

Sono abrogate le norme limitative di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503, relative al Parco nazionale della Calabria.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti sarà uniformato, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, alle disposizioni della presente legge. A tal fine, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le Regioni e le Comunità montane territorialmente interessate, entro l'anzidetto termine, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria. Il personale in servizio nei parchi nazionali all'entrata in vigore della presente legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa, a domanda, nei ruoli del nuovo ente, conservando i livelli funzionali e retributivi acquisiti nei ruoli di provenienza, nonchè l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza.

Il Parco nazionale dello Stelvio, per la parte ricadente nelle Province di Trento e Bolzano, è disciplinato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279.

Per la parte ricadente nella Regione Lombardia viene nominato un Comitato provvisorio di gestione, che resta in funzione fino alla costituzione del consorzio tra lo Stato e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato è composto dal Presidente e dieci membri. Il Presidente e cinque membri sono nominati dallo Stato; i restanti cinque membri sono nominati dalla Regione Lombardia.

Il Comitato si avvale, per le funzioni di direzione e vigilanza del parco, del Corpo forestale dello Stato.

Il Consiglio nazionale, entro un anno dal suo insediamento e tenuto conto di quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, presenta al Governo una relazione in ordine alle esigenze ed alla situazione complessiva del Parco dello Stelvio, nonché in ordine alla costituzione del consorzio di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, ove alla costituzione di tale consorzio non si sia ancora pervenuti. Il Governo della Repubblica, entro tre mesi dal ricevimento di detta relazione, presenta al Parlamento una propria informazione sullo stato del parco e sui problemi della sua gestione, formulando al riguardo indirizzi e proposte.

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 17, il Consiglio direttivo dell'Ente parco del Gran Paradiso è così composto:

tre membri designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

due membri designati dal Ministro per l'ecologia, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni che fanno parte del Consiglio nazionale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 6;

due membri designati dalla Regione Piemonte, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni naturalistiche regionali maggiormente rappresentative;

due membri designati dalla Comunità montana Orco-Soana;

un membro designato dalla Provincia di Torino;

tre membri designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni naturalistiche maggiormente rappresentative operanti in Regione;

due membri designati dalla Comunità montana del Gran Paradiso.

I membri di cui al comma precedente sono prescelti tra persone che si siano particolarmente distinte nell'espletamento di attività giuridiche, tecnico-scientifiche e promozionali per la salvaguardia della natura e dell'ambiente.

Il Presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio nazionale, su terne di nomi formate dalle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte.

Art. 38.

(Finanziamento)

Al finanziamento dei parchi nazionali esistenti e di quelli da istituire è destinata, per il quadriennio 1984-1987, la complessiva somma di lire 60 miliardi.

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato è destinata, per il quadriennio 1984-1987, la complessiva somma di lire 20 miliardi.

Le somme indicate nei precedenti commi, destinate altresì ad assicurare il funzionamento del Consiglio nazionale, si intendono comprensive delle disponibilità previste per lo scopo, per il medesimo quadriennio, ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Per l'anno 1984, lo stanziamento aggiuntivo rispetto a quelli già iscritti in bilancio resta determinato in lire tre miliardi per gli interventi di cui ai precedenti commi. Le quote relative agli anni successivi saranno determinate annualmente in sede di legge finanziaria.

Al complessivo maggiore onere di lire tre miliardi per l'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale, esistenti o da istituire, è attribuita alle Regioni la somma complessiva di lire 40.050 milioni, per il quadriennio 1984-1987, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Al riparto di tale somma fra le Regioni provvede il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro per l'ecologia, in base a parametri che tengano conto dei parchi e delle riserve istituite, nonché dei piani dei parchi approvati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.